Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 14 febbraio 1956 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1956, n. 33.

Modifica alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.

Art. 2.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo è determinata nella seguente misura:

a) Carni fresche, comprese le frattaglie:
bovine, ovine e suine . . . . 6 %
equine . . . . 5 %

b) Carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati 5 %

Il Ministero delle finanze determina, a mezzo di apposita tariffa anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio nazionale all'ingrosso di mercato dei vari prodotti, la quota fissa d'imposta, da riscuotersi per ogni chilogrammo dei prodotti stessi. Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo, il peso delle parti commestibili dell'animale si ottiene riducendo il peso vivo del 20 per cento per i suini e del 40 per cento per i bovini, gli ovini e gli equini.

Art. 3.

Per il bestiame bovino, ovino, suino ed equino destinato alla immediata macellazione e relative carni, sia di produzione nazionale che di estera provenienza, esenti da imposta di consumo, che siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli specificati nel precedente art. 2, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento dall'acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciata dal venditore od, in mancanza, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe:

a) per il bestiame bovino, ovino e suino: l'imposta che sarebbe dovuta per il commercio di detto bestiame vivo, delle carni fresche, delle frattaglie e dei grassi freschi allo stato naturale, compresa la vendita al minuto, nonchè delle carni e dei grassi, di cui al precedente art. 2, salati, insaccati, affumicati, in scatola o in altro modo preparati o conservati, esclusa la vendita al minuto;

b) per il bestiame equino: l'imposta che sarebbe dovuta per l'acquisto di detto bestiame allo scopo di immediata macellazione da parte dell'acquirente e per il commercio delle carni fresche e dei grassi allo stato naturale, compresa la vendita al minuto, nonchè delle carni di cui al precedente art. 2, insaccate, affumicate ed in qualsiasi altro modo preparate, esclusa la vendita al minuto.

L'aliquota d'imposta dovuta una volta tanto a norma dei suddetti articoli è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non conciate, ancorchè salate, escluse in ogni caso le pelli ovine destinate ad uso di pellicceria, mentre non assorbe l'imposta afferente il commercio di prodotti non specificatamente indicati all'art. 2 e dei sottoprodotti della macellazione del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, quali le ossa, i peli ed altri, nonchè delle parti dell'animale rese incommestibili mediante procedimento di conservazione o manipolazione.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 si riscuote esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo, con la stessa bolletta rilasciata per la percezione dell'imposta di consumo.

Gli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo devono versare, in esenzione delle tasse relative di versamento e di attestazione ed altre spese postali, l'imposta riscossa, al netto dell'aggio ad essi spettante, entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Il 2 e il 16 di ogni mese gli stessi debbono trasmettere altresì agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente.

Nei casi in cui l'imposta di consumo venga corrisposta in abbonamento, l'imposta sull'entrata, limitatamente al consumo nel Comune ove ha sede la ditta abbonata, si corrisponde egualmente in abbonamento con le norme e nei modi previsti al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, eccezion fatta per i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, nei quali l'imposta sull'entrata sarà riscossa a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo in modo virtuale alle stesse scadenze e con le bollette emesse per l'introito dell'imposta di consumo e versata all'Ufficio del registro nei modi e termini previsti dal precedente comma.

Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per la riscossione dell'imposta sull'entrata a norma della presente legge, l'aggio nella misura prevista dall'art. 16, lettera *D*, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89.

I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per l'imposta che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo.

Art. 6.

Per il bestiame bovino, ovino e suino, vivo, per il bestiame equino destinato alla immediata macellazione, e per i prodotti indicati all'art. 2, di estera provenienza, l'imposta sull'entrata, anzichè al momento in cui si verifica la importazione è dovuta successivamente in base alle modalità stabilite dai precedenti articoli 1, 2, e 3.

Per le importazioni dall'estero delle pelli bovine, equine ed ovine, non conciate, ancorchè salate, escluse le pelli ovine destinate ad uso pellicceria, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.

Art. 7.

Il tardivo versamento dell'imposta sull'entrata riscossa dagli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo oltre il termine stabilito dall'art. 5, ovvero l'omesso versamento dell'imposta stessa, è punito con una sopratassa pari ad un quinto delle somme non versate o versate tardivamente, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal Codice penale, ove il fatto costituisca reato.

Detta sopratassa è ridotta ad un quarto quando il versamento delle somme dovute all'Erario venga effettuato non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito dal richiamato art 5.

L'omessa o tardiva trasmissione agli Uffici del registro da parte degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo, delle copie delle bollette relative alla riscossione dell'imposta sull'entrata a norma del precedente art. 5, è punita con una pena pecuniaria di lire 500 per ogni omessa o tardiva trasmissione.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge non si rende applicabile, perchè compresa nelle aliquote condensate di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono soggette all'imposta di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tali addebiti è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

Il quarto comma dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il venti per cento per i suini, il quaranta per cento per i bovini, gli ovini e gli equini ».

Art. 10.

La modifica dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, disposta dal precedente art. 9 avrà effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — COLOMBO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1956.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale forense che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 25 gennaio 1956, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 25 gennaio 1956 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale.

Roma, addì 7 febbraio 1956

Il Ministro: MORO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno 25 gennaio, alle ore 9,30, in Roma, nella sua sede presso il Ministero di grazia e giustizia, si è riunito il Consiglio nazionale forense, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

Sulla seconda parte dell'ordine del giorno, riferisce il vice presidente avv. Vittorio Malcangi ed il Consiglio delibera di confermare per il prossimo biennio la tariffa degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale, già approvata con decreto Ministeriale 18 marzo 1954.

Il presidente ff.: Vittorio MALCANGI

Il segretario: Domenico URAS

Per estratto.

Roma, addì 2 febbraio 1956

p. *Il direttore dell'Ufficio di segreteria:* G. TODARO

(589)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1956.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 47 della legge 24 ottobre 1955, n. 990;

Vista la designazione del Consiglio nazionale dei geometri;

Decreta:

L'on. geom. Domenico Chiaramello è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.

Roma, addì 7 febbraio 1956

Il Ministro: MORO

(590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1956, registro n. 1 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) di un mutuo di L. 1.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(565)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11974 in data 7 febbraio 1956, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza e il dott. Luciano Cacciani è stato nominato commissario governativo dell'Ente stesso.

(566)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al Collegio commissariale governativo della Società anonima cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1956, i poteri conferiti ai signori Arturo Paolella, avv. Beniamino Degni e dott. Ferdinando Bilotti, componenti del Collegio commissariale governativo della Società anonima cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1955 al 30 aprile 1956.

(579)

Scioglimento della Società cooperativa « Cantina sociale valtidonese » con sede in Ziano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1956, la Società cooperativa « Cantina sociale valtidonese », con sede in Ziano, costituita con atto del notaio dott. Paolo Bonadè in data 25 settembre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il dott. Giuseppe Corso.

(570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 13 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,95	624,96	624,95	624,95	624,84	624,92	624,94	624,95	624,97	624,90
$ Can.	625,25	625,25	625,25	625,25	624,95	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,83	145,80	145,80	145,82	145,80	145,82	145,83	145,82	145,83	145,80
Kr. D.	90,65	90,59	90,56	90,59	90,70	90,78	90,60	90,59	90,64	90,65
Kr. N.	87,55	87,51	87,50	87,47	87,64	87,58	87,48	87,47	87,53	87,60
Kr. Sv.	120,65	120,53	120,50	120,51	120,74	120,67	120,50	120,51	120,65	120,60
Fol.	165 —	164,83	164,85	164,835	164,95	165,05	164,85	164,835	165 —	165 —
Fr. B.	12,56	12,555	12,55	12,555	12,55	12,56	12,5525	12,555	12,562	12,56
Fr. Fr.	178,25	178,19	178,05	178,13	178,125	178,15	178,10	178,13	178,20	178,10
Fr. Sv. acc.	143,09	143,05	143,03	143,05	143 —	143,15	143,05	143,05	143,10	143,05
Lst.	1752 —	1750,75	1749,50	1750 —	1750 —	1752 —	1749,50	1750 —	1751,625	1750,50
Dm. occ.	149,49	149,40	149,36	149,45	149,42	149,48	149,40	149,50	149,45	149,45

Media dei titoli del 13 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,125
Id. 3,50 % 1902	58,90
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,70
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id. 5 % 1936	94,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,945
1 dollaro Can.	625,25
1 Fr. Sv. lib.	145,825
1 Kr. Dan.	90,595
1 Kr. Norv.	87,475
1 Kr. Sv.	120,505
1 Fol.	164,842
1 Fr. bel.	12,554
100 Fr. Fr.	178,115
1 Fr. Sv. acc.	143,05
1 Lst.	1749,75
1 Marco ger.	149,45

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 34 del 10 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1956, la quotazione della « Kr. D. », presso la Borsa di Roma, deve intendersi rettificata in 90,69, anzichè 90,62.

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice-refendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda, in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite di ufficio;

B) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della Giustizia militare debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio;

C) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio;

D) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debitamente legalizzato, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti — avvocati — utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.
2. Estratto dell'atto di nascita.
3. Certificato di cittadinanza italiana.
4. Certificato di regolare condotta civile e morale.
5. Certificato generale del casellario giudiziario.
6. Certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato.
7. *a*) Stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata e debitamente legalizzati, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6.

Art. 6.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal presidente della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 1.825.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 11 gennaio 1956

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti il 30 *gennaio* 1956
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 119. — TEMPESTA

(533)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Varianti al concorso a posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1955, con il quale è indetto il concorso, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso per posti di preside nelle scuole medie, indetto con il decreto Ministeriale 18 novembre 1955, sono ammessi anche i professori ordinari, in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto stesso, che siano provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, fissato dall'art. 4 del decreto Ministeriale 18 novembre 1955, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1956
Registro n. 7, *foglio n.* 114

(596)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale di merito del concorso per esami a quattro posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, nonchè le disposizioni successive comportanti estensioni o modifiche alle norme suddette;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1955, n. 39 (12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1955, al registro n. 58, foglio n. 140, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattro posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con il decreto Ministeriale 8 ottobre 1955, n. 397(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 13 dello stesso mese al registro n. 63, pag. 237;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con decreto Ministeriale 16 febbraio 1955, n. 39(12)P.I/a.3, per ricoprire quattro posti di aiuto ispettore in prova, nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

COGNOME E NOME	VOTAZIONE		
	prove scritte	prova orale	complessiva
1. Guarnaccia Vincenzo, orfano di guerra	7,50	9 —	16,50
2. Gazzini Ilvano, ex combattente	8,41	8 —	16,41
3. Mirri Sergio	7,50	8,50	16 —
4. Grandis Gianfranco	7,58	6 —	13,58
5. Maggiore Alfio	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Guarnaccia Vincenzo, orfano di guerra punti 16,50
2. Gazzini Ilvano, ex combattente » 16,41
3. Mirri Sergio » 16 —
4. Grandis Gianfranco » 13,58

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

Maggiore Alfio punti 13 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956
Registro n. 64 *bilancio Trasporti, foglio n.* 268

(586)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento ordinario di venti tenenti dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 3 gennaio 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1955, registro n. 8, foglio n. 325, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1955, registro n. 42, foglio n. 20, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto l'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati statali che dà facoltà al Ministro di aumentare il decimo dei posti messi a concorso;

Tenuto conto che la situazione organica dei subalterni dei Carabinieri in servizio permanente effettivo consente l'immissione a ruolo di altri due tenenti;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per il reclutamento di venti tenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, citato nelle premesse:

1. Ten. ftr. s.p.e. Giaccio Renato fu Giocondino, classe 1919 punti 66,60;
2. Ten. ftr. s.p.e. Addario Pasquale di Vincenzo, classe 1923 punti 63,70;
3. Ten. ftr. s.p.e. Coppola Luigi di Vincenzo, classe 1926 punti 62,20;
4. Ten. ftr. s.p.e. Castagna Riccardo fu Giangiacomo, classe 1922 punti 61,20;
5. Ten. ftr. s.p.e. Grilli Arnaldo di Carlo, classe 1928 punti 61;
6. Ten. ftr. s.p.e. Diana Ugo di Antonio, classe 1930 punti 59,40;
7. Ten. ftr. s.p.e. Rebuzzi Domenico di Romano, anzianità di grado dal 1° ottobre 1951, classe 1926 punti 58;
8. Ten. ftr. s.p.e. Borracci Silvestro di Bruno, anzianità di grado dal 1° settembre 1952, classe 1927 punti 58;
9. Ten. ftr. s.p.e. Santini Mario di Franco, classe 1930 punti 57,60;
10. Ten. ftr. s.p.e. Vitale Cesare di Nicolantonio, classe 1929 punti 57;
11. Ten. ftr. s.p.e. Giovanelli Umberto di Renzo, nato il 6 luglio 1928, classe 1928, punti 55,80;
12. Ten. art. s.p.e. Orienti Carlo di Ubaldo, nato il 24 ottobre 1929, classe 1929 punti 55,80;
13. Ten. ftr. s.p.e. Colombini Sergio di Silvio, classe 1931 punti 55,60;
14. Ten. ftr. s.p.e. Piromallo Alfonso di Ciro, anzianità di grado dal 1° ottobre 1953, classe 1931, punti 55,20;
15. Ten. cav. s.p.e. Cucci Mario fu Cesare, anzianità di grado dal 1° settembre 1954, classe 1931, punti 55,20;
16. Ten. ftr. s.p.e. Bucci Renzo di Paolo, anzianità di grado dal 1° settembre 1954, classe 1930, punti 54,60;
17. Ten. ftr. s.p.e. Snaiderbaur Nicola di Salvatore, anzianità di grado dal 1° ottobre 1954, classe 1928 punti 54,60;
18. Ten. ftr. s.p.e. Filippucci Bruto di Vincenzo, classe 1928 punti 53,80;
19. Ten. ftr. s.p.e. Manfredonia Giuseppe fu Faustino, classe 1929 punti 53;
20. Ten. ftr. s.p.e. Dante Michele di Alberto, classe 1929 punti 52,60;
21. Ten. ftr. s.p.e. Martino Francesco di Angelo, classe 1927 punti 52,20;
22. Ten. ftr. s.p.e. Gentile Salvatore di Domenico, anzianità di grado dal 1° ottobre 1952, classe 1927 punti 51,80;
23. Ten. art. s.p.e. Musti Giuseppe di Nicola, anzianità di grado dal 1° ottobre 1954, classe 1931 punti 51,80;
24. Ten. cav. s.p.e. Condò Giuseppe di Domenico, classe 1932 punti 50,80;
25. Ten. ftr. s.p.e. Bellucci Romano di Luigi, classe 1928 punti 50,20;
26. Ten. cav. s.p.e. Luchetti Giovanni di Domenico, classe 1931 punti 49,20;
27. Ten. ftr. s.p.e. Forcella Felice di Gaetano, classe 1930 punti 49.

Art. 2.

Visto l'ordine di graduatoria, osservate le norme relative ai benefici previsti per i reduci di guerra e assimilati, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, citato nelle premesse e tenuto conto del disposto di cui all'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti ventidue candidati:

1. Ten. ftr. s.p.e. Giaccio Renato fu Giocondino;
2. Ten. ftr. s.p.e. Addario Pasquale di Vincenzo;
3. Ten. ftr. s.p.e. Coppola Luigi di Vincenzo;
4. Ten. ftr. s.p.e. Castagna Riccardo fu Giangiacomo;
5. Ten. ftr. s.p.e. Grilli Arnaldo di Carlo;
6. Ten. ftr. s.p.e. Diana Ugo di Antonio;
7. Ten. ftr. s.p.e. Rebuzzi Domenico di Romano;
8. Ten. ftr. s.p.e. Borracci Silvestro di Bruno;
9. Ten. ftr. s.p.e. Santini Mario di Franco;
10. Ten. ftr. s.p.e. Vitale Cesare di Nicolantonio;
11. Ten. ftr. s.p.e. Giovanelli Umberto di Renzo;
12. Ten. art. s.p.e. Orienti Carlo di Ubaldo;
13. Ten. ftr. s.p.e. Colombini Sergio di Silvio;
14. Ten. ftr. s.p.e. Piromallo Alfonso di Ciro;
15. Ten. cav. s.p.e. Cucci Mario fu Cesare;
16. Ten. ftr. s.p.e. Bucci Renzo di Paolo;
17. Ten. ftr. s.p.e. Snaiderbaur Nicola di Salvatore;
18. Ten. ftr. s.p.e. Filippucci Bruto di Vincenzo;
19. Ten. ftr. s.p.e. Manfredonia Giuseppe fu Faustino;
20. Ten. cav. s.p.e. Luchetti Giovanni di Domenico, profugo d'Africa;
21. Ten. ftr. s.p.e. Dante Michele di Alberto;
22. Ten. ftr. s.p.e. Martino Francesco di Angelo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1956
Registro n. 8 *Esercito, foglio n.* 207. — MASSIMO

(585)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo A).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1955;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso e ciò in relazione a sopravvenute esigenze di questa Amministrazione;

Decreta:

Il termine (14 febbraio 1956) per la presentazione delle domande per il concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1955 è prorogato al 14 marzo 1956.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1956
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 64. — GRIMALDI

(620)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.